



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL PRIMO PRESIDENTE

Bando 2017

**Selezione per 60 tirocini formativi presso le Sezioni civili e penali
della Corte Suprema di cassazione**

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura 2017 per la selezione di 60 tirocinanti da immettere presso le Sezioni civili e penali della Suprema Corte di cassazione.

Il tirocinio avrà inizio il 25 ottobre 2017 e terminerà il 24 aprile 2019.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42- ter comma 2 lett. g) del r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non abbiano compiuto i trenta anni di età;

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituiranno titolo preferenziale in ordine prioritario: a) l'idoneità al bando 2016 non seguita da ammissione per carenza di posti disponibili; b) la partecipazione a corsi di perfezionamento universitari in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, nè domande di chi ha già completato un tirocinio formativo ex art. 73 .

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al settore civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Devono essere specificate le conoscenze linguistiche e informatiche.

2. Modalità di svolgimento del periodo formativo.

Il periodo di formazione teorico - pratico presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, dal 25 ottobre 2017 al 24 aprile 2019.

Lo svolgimento del tirocinio sarà coordinato da uno o più magistrati della Corte, sotto la supervisione del Segretariato generale e nel rispetto del Regolamento del tirocinio adottato dalla Corte di cassazione.

Ciascuno dei tirocinanti sarà affidato ad un presidente o magistrato della Corte che abbia dato la disponibilità, e lo assisterà e coadiuverà nello svolgimento delle ordinarie attività, venendo a costituire il nucleo dell'ufficio per il processo.

Nell'arco del periodo di tirocinio i tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente, e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

In particolare, saranno resi edotti del funzionamento dei servizi di

cancelleria, potranno collaborare con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l' U.I.C. (Ufficio innovazione presso la Corte di cassazione), con l'Ufficio del Massimario, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, potranno prestare la loro attività in favore degli uffici spoglio sezionali, secondo le direttive dei magistrati responsabili per lo spoglio.

Quanto all'attività più direttamente giurisdizionale, essi avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche, alle adunanze camerali nonché alle camere di consiglio, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli, e predisporranno gli elaborati richiesti dagli affidatari.

3. Diritti ed obblighi dei tirocinanti.

I tirocinanti dovranno garantire una frequenza alle attività di tirocinio presso la Corte non inferiore a due giorni a settimana.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Non potranno svolgere attività professionale nè esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, nonché delle direttive degli affidatari.

Avranno l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Potranno iniziare o proseguire, durante lo svolgimento del tirocinio, il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata

formazione e con l'assiduità che la formazione presso la Suprema Corte di cassazione richiede.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Primo Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

L'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l'attività professionale innanzi alla sezione alla quale è stato assegnato o al collegio di cui fa parte il magistrato formatore.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

4. Esito del procedimento formativo

I tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale, allo scopo di accertare la rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi del tirocinio.

Al termine del periodo formativo il Presidente di sezione o il magistrato formatore affidatario redigono una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmettono al Primo Presidente della Corte che in caso di positivo svolgimento del tirocinio rilascia un attestato.

L'esito positivo del tirocinio formativo:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

5. Modalità di presentazione della domanda

Al fine della valutazione di ammissione al tirocinio formativo, gli interessati devono presentare domanda entro il 15.9.2017, ore 14,00, compilando il modulo allegato al presente bando. Le domande potranno essere presentate presso l'Ufficio del Segretariato Generale sito all'interno del palazzo della Corte di Cassazione, in piazza Cavour - Roma, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ad una copia del documento d'identità sottoscritta.

La domanda potrà essere inoltre inviata in copia scannerizzata e sottoscritta dall'interessato a mezzo mail all'indirizzo

tirocini.cassazione@giustizia.it.

Gli interessati potranno allegare alla domanda un breve scritto motivazionale (non oltre una cartella).

Scaduto il suddetto termine verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, verrà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it) entro il 30.9.2017. A decorrere da questa data gli interessati avranno sette giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni. In data 15.10.2017 verrà pubblicata sul sito internet della Corte la graduatoria definitiva degli ammessi.

Il tirocinio avrà inizio il 25 ottobre 2017 con l'incontro di accoglienza nell'Aula magna della Corte, presieduto dal Primo Presidente.

Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti ed i rinuncianti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

Roma, li 25 luglio 2017

IL PRIMO PRESIDENTE

Giovanni Canzio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Canzio', written over the printed name.